



COMUNE DI CAPANNOLI

Provincia di PISA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA
RIQUALIFICAZIONE DEI
NUCLEI E DEI CENTRI STORICI DI
CAPANNOLI E SANTO PIETRO BELVEDERE**

Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 10/02/2021

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 29/11/2021

Indice

TITOLO I-DISCIPLINA GENERALE.....	5
Art. 1 - Finalità e obiettivi.....	5
Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione del contributo.....	5
Art. 3 - Interventi oggetto dei contributi.....	5
Art. 4 - Entità dei contributi.....	5
TITOLO II- INCENTIVI ECONOMICI PER NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, DI PUBBLICO ESERCIZIO ED ARTI- GIANALI.....	6
Art. 5 - Interventi ammissibili al contributo.....	6
Art. 6 - Destinatari - Beneficiari del contributo.....	6
Art. 7 - Criteri di selezione delle domande.....	7
TITOLO III- INCENTIVI ECONOMICI PER FONDI E FACCIATE PROSPICIENTI LA VIABILITÀ PUBBLICA.....	8
<i>CAPO I - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI FONDI PER DESTINAR- LI A NEGOZI O BOTTEGHE.....</i>	8
Art. 8 - Interventi ammissibili al contributo.....	8
Art. 9 - Beneficiari del contributo.....	8
<i>CAPO II - RIFACIMENTO DELLE FACCIATE PROSPICIENTI LA VIABILI- TÀ PUBBLICA DI FABBRICATI ESISTENTI.....</i>	8
Art. 10 - Interventi ammissibili al contributo.....	9
Art. 11 - Beneficiari del contributo.....	9
TITOLO IV- MODALITÀ DI EROGAZIONE ED OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.....	10
Art. 12 - Erogazione del contributo.....	10
Art. 13 - Obblighi dei beneficiari.....	10
Art. 14 - Monitoraggio.....	11
Art. 15 - Revoca agevolazione.....	11

TITOLO I-DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 - Finalità e obiettivi

L'Amministrazione Comunale di Capannoli intende promuovere la valorizzazione e la riqualificazione dei Nuclei e dei Centri Storici del Capoluogo e della frazione di Santo Pietro Belvedere, e di alcune aree immediatamente adiacenti e/o significative sotto il profilo della storicizzazione dei luoghi, come definiti al successivo articolo 2, attraverso l'erogazione di contributi per l'incentivazione economica finalizzata all'apertura di nuove attività commerciali, di pubblico esercizio ed artigianali, per il recupero e la riqualificazione dei fondi per destinarli a negozi o botteghe e per l'esecuzione di opere di restauro, risanamento, recupero e manutenzione delle facciate degli edifici esistenti e delle pertinenze di immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 o schedati come invariants strutturali nel vigente Regolamento Urbanistico prospicienti la viabilità pubblica.

L'obiettivo è di incentivare e sostenere imprenditori e lavoratori autonomi che intendano realizzare progetti di promozione locale e territoriale e che siano capaci di prospettare attività e modelli imprenditoriali in grado di caratterizzare le aree dei centri storici in senso commerciale, culturale e turistico, nonché di riqualificare l'immagine e il decoro architettonico delle stesse.

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione del contributo

L'ambito territoriale interessato dal presente Regolamento, è quello costituito:

1- dalle zone urbanistiche denominate nel vigente Regolamento Urbanistico come "Nuclei e Centri Storici" o come "Riorganizzazione infrastrutture: Servizi ricadenti all'interno del Centro Storico", e definite come zone urbanistiche "A" ai sensi del D.M. 1444/1968.

2- dall'insieme dei fabbricati prospicienti su: Via Volterrana, Via Vignoli, Via Corsica, Via Pinete, come illustrato nell'allegata planimetria a far parte integrante del presente Regolamento.

L'insieme di queste aree e vie, saranno definite, da ora in poi, brevemente "Centri Storici" e come tali richiamate all'interno del presente Regolamento.

Art. 3 - Interventi oggetto dei contributi

L'incentivazione economica sotto forma di contributo, sarà erogata in funzione della tipologia degli interventi sotto elencati, effettuati all'interno dell'ambito territoriale, come definito all'articolo 2 del presente Regolamento.

- 1- Incentivazione economica per apertura di nuove attività commerciali, di pubblico esercizio ed artigianali;
- 2- Recupero e riqualificazione dei fondi per destinarli a negozi o botteghe;
- 3- Rifacimento delle facciate prospicienti la viabilità pubblica di fabbricati esistenti;
- 4- Rifacimento delle facciate di pertinenze di immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 o schedati come invariants strutturali nel vigente Regolamento Urbanistico prospicienti la viabilità pubblica.

Art. 4 - Entità dei contributi

L'entità del contributo è stabilita nel modo seguente:

- 1- Incentivazione economica per nuove attività commerciali, di pubblico esercizio ed artigianali.

L'obiettivo di questa misura è l'incentivazione economica per l'apertura di nuove attività

commerciali ed artigianali.

Il contributo è stabilito in Euro 5.000 (Cinquemila) come forma di sovvenzione a fondo perduto.

2- Recupero e riqualificazione dei fondi per destinarli a negozi o botteghe.

L'obiettivo di questa misura è l'incentivazione economica per il recupero e la riqualificazione delle unità immobiliari sfitte identificate nelle categorie catastali:

- C/1 (negozi e botteghe);
- C/2 (magazzini e locali di deposito);
- C/3 (laboratori per arti e mestieri);

da destinare all'impianto di negozi o botteghe.

Il contributo è stabilito in misura massima del 50% dei lavori effettuati per adattarli alla nuova destinazione d'uso fino ad un importo massimo di Euro 3.000.

3- Rifacimento delle facciate prospicienti la viabilità pubblica.

L'obiettivo di questa misura è la riqualificazione degli ambiti definiti all'articolo 2 del presente Regolamento attraverso il rifacimento delle facciate degli immobili.

Il contributo è stabilito nella misura percentuale pari alla differenza fra il totale del costo documentato sostenuto per interventi finalizzati a manutenzione, risanamento, recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici ammessi al cosiddetto "Bonus Facciate" come definito dalla Legge di Bilancio n° 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e la quota percentuale di contributo statale concesso ai sensi di tale Legge, fino ad un importo massimo di Euro 1.500.

4- Rifacimento delle facciate di pertinenze di immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 o schedati come invariantsi strutturali nel vigente Regolamento Urbanistico prospicienti la viabilità pubblica.

L'obiettivo di questa misura è la riqualificazione degli ambiti definiti all'articolo 2 del presente Regolamento attraverso il rifacimento delle facciate di pertinenze degli immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 o schedati come invariantsi strutturali nel vigente Regolamento Urbanistico prospicienti la viabilità pubblica.

Il contributo è stabilito nella misura massima del 40% del costo documentato sostenuto per interventi finalizzati a manutenzione, risanamento, recupero o restauro delle facciate esterne di tali pertinenze, fino ad un importo massimo di Euro 4.000.

TITOLO II- INCENTIVI ECONOMICI PER NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, DI PUBBLICO ESERCIZIO ED ARTIGIANALI

Art. 5 - Interventi ammissibili al contributo

L'oggetto dei contributi è relativo all'intervento elencato al numero 1 dell'articolo 3 del presente Regolamento (Interventi oggetto dei contributi).

Nello specifico è costituito da:

- apertura ed insediamento di nuove attività all'interno dell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, di tipologia commerciale, di pubblico esercizio ed artigianale, come definite al successivo articolo 6 (Destinatari - Beneficiari del contributo).

Art. 6 - Destinatari - Beneficiari del contributo

Il contributo è concedibile a persone fisiche o giuridiche promotrici di iniziative di insediamento ed apertura di nuove attività commerciali, di pubblico esercizio ed artigianali come sotto espressamente definite:

- esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio in sede fissa, così come definiti dall'art. Art. 13 comma 1 Lett. d) L.R. Toscana 62/2018 con superficie di vendita non superiore a mq. 300;
- esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinati dall'Art. 47 comma 1 Lett. a) L.R. Toscana 62/2018;
- piccole attività artigianali;

Ai fini della costituzione delle imprese rileva quanto descritto di seguito. L'intervento è rivolto a sostenere:

- Progetti di investimento presentati da parte di imprese esistenti, aventi sede in altre zone del territorio comunale e/o in altri Comuni, tendenti alla creazione di nuove unità locali (nuovo punto vendita) all'interno delle aree oggetto di agevolazione individuata all'articolo 2 (Ambito territoriale di applicazione dei contributi) del presente Regolamento;
- Creazione di nuove imprese (sono considerate nuove imprese le imprese costituenti e quelle costituite successivamente al 01/01/2021).

Le imprese già costituite dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti per legge (iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e, ove previsto, alla sezione speciale per gli artigiani, agli albi professionali e/o regionali, e aver assolto tutti gli obblighi contributivi e fiscali).

Le imprese costituenti dovranno provvedere a costituirsi entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione dei contributi.

La data di costituzione coincide:

- per le imprese individuali, con la data di inizio attività risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- per le società di persone, con la data di costituzione risultante dall'atto costitutivo;
- per le società di capitali, con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- per altre categorie non soggette a iscrizione camerale, ne ad attribuzione di partita IVA: sarà acquisita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito.

In particolare, non potranno beneficiare dei contributi:

- le imprese esistenti, che si trovino in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare;
- le persone fisiche o giuridiche che presentino contenziosi contributivi e che non siano in regola con i pagamenti di imposte, tasse e concessioni nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Criteri di selezione delle domande

Le domande regolarmente pervenute, relativamente all'incentivazione economica di cui al presente titolo, saranno valutate, secondo l'ordine di presentazione della domande al protocollo dell'Ente.

I contributi saranno attribuiti fino ad esaurimento del budget messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO III- INCENTIVI ECONOMICI PER FONDI E FACCIATE PROSPICIENTI LA VIABILITÀ PUBBLICA

CAPO I - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI FONDI PER DESTINARLI A NEGOZI O BOTTEGHE

Art. 8 - Interventi ammissibili al contributo

L'oggetto del contributo afferente questo Capo è relativo all'intervento elencato al numero 2 dell'articolo 3 del presente Regolamento (Interventi oggetto dei contributi).

Nello specifico gli interventi sono costituiti da:

- Opere murarie e assimilate, comprese quelle per l'adeguamento funzionale dei locali alle esigenze produttive e/o per la loro ristrutturazione legate alle nuove attività da insediare.

La misura del contributo è stabilita dall'articolo 4 (Entità dei Contributi) del presente Regolamento per gli interventi oggetto del presente articolo.

La data di inizio dei lavori deve essere documentata o da presentazione di idoneo titolo abilitativo, se previsto, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L'attività dovrà insediarsi entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ultimazione dei lavori, che dovrà essere certificato, in base alle norme di legge, in relazione ai lavori effettuati.

Art. 9 - Beneficiari del contributo

Possono usufruire del contributo, i possessori di unità immobiliari che, alla data di approvazione del presente Regolamento, siano classificate in una delle seguenti categorie catastali:

- C/1 (Negozi e botteghe);
- C/2 (Magazzini e locali di deposito);
- C/3 (Laboratori per arti e mestieri);

ed attualmente non utilizzate, per essere adibite come locali per l'insediamento e l'esercizio di nuove attività commerciali e/o artigianali, di pubblico esercizio.

I possessori, per essere ammessi al contributo, dovranno sostenere le spese per l'esecuzione di interventi edilizi per destinarli agli usi sopramenzionati.

I possessori ammessi alla richiesta e concessione del contributo sono:

- le persone fisiche o giuridiche, proprietarie dei fondi o titolari delle attività da insediare sopracitate nei locali in oggetto.

I beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto di intervento in base ad un idoneo titolo che assicuri il godimento di un diritto reale sullo stesso, al momento dell'avvio dei lavori.

Il contributo potrà essere concesso una sola volta per ogni singola unità immobiliare.

CAPO II - RIFACIMENTO DELLE FACCIATE PROSPICIENTI LA VIABILITÀ PUBBLICA DI FABBRICATI ESISTENTI

Art. 10 - Interventi ammissibili al contributo.

L'oggetto del contributo afferente questo Capo è relativo agli interventi elencato ai numeri 3 e 4 dell'articolo 3 del presente Regolamento (Interventi oggetto dei contributi).

Nello specifico il contributo è concedibile a tutti gli interventi:

- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico;
- sulle strutture opache che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

Gli interventi, dovranno essere eseguiti sulle facciate esterne:

1- degli edifici ricadenti all'interno dell'ambito territoriale di applicazione dei contributi come definito all'articolo 2 del presente Regolamento, visibili da strada pubblica o area pubblica anche dello stesso edificio;

2- di opere pertinenziali di immobili sottoposti al vincolo di cui all'articolo 10 del D.lgs. 42/2004 o schedati come invariants strutturali ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico, visibili da strada o area pubblica.

La misura del contributo è stabilita dall'articolo 4 (Entità dei Contributi) del presente Regolamento, per gli interventi oggetto del presente articolo.

Rientrano nell'ammissibilità alla richiesta di contributo:

- le spese per l'acquisto di materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavoro (rientrano fra queste, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi);
- gli altri costi eventuali collegati alla realizzazione degli interventi (sono comprese in questa voce, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'IVA, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione di suolo pubblico).

Art. 11 - Beneficiari del contributo

Possono usufruire del contributo tutti i possessori a qualsiasi titolo dell'immobile oggetto d'intervento, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto d'intervento.

Il contributo può essere usufruito una sola volta per ogni immobile ed a condizione che i lavori interessino l'intera facciata del fabbricato o della pertinenza visibile su strada o piazza pubblica.

Sono ammessi alla richiesta e concessione del contributo:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti di arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone o di capitali).

I beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto di intervento in base ad un idoneo titolo, che assicuri il godimento di un diritto reale sullo stesso, al momento dell'avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve essere documentata o da presentazione di idoneo titolo abilitativo, se previsto, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

TITOLO IV- MODALITÀ DI EROGAZIONE ED OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Art. 12 - Erogazione del contributo

L'ammissione al beneficio è disposta dal Responsabile P.O. del Settore I - Uso ed Assetto del Territorio del Comune di Capannoli, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi di quanto disciplinato dalla Legge 241/90 e s.m.i., il quale attesta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni dall'avvio ai sensi della citata legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento ha facoltà di interrompere detto termine una sola volta per richiedere documentazione integrativa, modifiche e chiarimenti o quant'altro occorra alla corretta istruttoria della domanda.

La documentazione integrativa richiesta dovrà essere trasmessa entro trenta giorni decorrenti dalla data di notifica della richiesta della stessa.

Le domande saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione al protocollo generale del Comune di Capannoli fino ad esaurimento del budget messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Il Responsabile del Procedimento, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di ammissione a contributo o dal ricevimento delle documentazioni integrative, con propria determinazione, provvede:

- alla definizione dell'importo ammesso a contributo previa attestazione di regolare esecuzione delle opere;

- all'impegno di spesa da prevedere su apposito capitolo di bilancio a tal scopo dedicato.

Il Responsabile del Procedimento provvederà alla liquidazione delle domande pervenute ed ammesse a contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ammesse.

Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 5, (intervento elencato al numero 1 dell'articolo 3) del presente Regolamento, terminata la fase istruttoria, in caso di esito positivo, verrà data comunicazione al richiedente di assegnazione del contributo, richiedendo contestualmente, la presentazione di polizza fideiussoria dell'importo di Euro 5.000 (Cinquemila) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi del beneficiario di cui all'articolo 13 del presente Regolamento (Obblighi dei beneficiari) che dovrà essere rilasciata da competente istituto di credito bancario o assicurativo.

Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione contenuta nella comunicazione di assegnazione del contributo, il Responsabile del procedimento, effettuati eventuali controlli e verifiche con gli Uffici competenti, provvede con apposito provvedimento alla erogazione del contributo.

Questo ultimo termine può essere interrotto una sola volta, per richiedere all'interessato chiarimenti o integrazioni, che dovranno essere prodotti nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.

Art. 13 - Obblighi dei beneficiari

Il Beneficiario del contributo di cui all'articolo 5, (intervento elencato al numero 1 dell'articolo 3) del presente Regolamento, è obbligato a:

- a) comunicare l'eventuale decisione di rinunciare alla realizzazione totale o parziale dell'intervento, entro 60 giorni dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo;
- b) realizzare in modo puntuale e completo l'iniziativa finanziata entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda;
- c) non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell'iniziativa senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

- d) fornire all'Amministrazione Comunale durante la realizzazione dell'intervento, e comunque entro la scadenza del progetto, tutte le informazioni sull'avanzamento dell'investimento, nonché ogni altra informazione che sarà richiesta dalla stessa;
- e) rispettare gli impegni assunti in relazione agli elementi utilizzati ai fini dell'assegnazione del contributo, ed in particolare, per le nuove imprese, non variare la compagine sociale (solo per le società) senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- f) mantenere la localizzazione dell'impresa all'interno dell'area di cui all'articolo 2 (Ambito territoriale di applicazione dei contributi) per un periodo di almeno 3 anni, a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione dei contributi;
- g) non modificare l'attività agevolata per un periodo di almeno 3 anni a decorrere dalla data di completamento dell'iniziativa finanziata, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; in caso di variazioni che alterino le caratteristiche del progetto, o comunque si verificano variazioni non autorizzate dall'Amministrazione Comunale, l'Amministrazione Comunale stessa potrà revocare il contributo concesso e chiedere la restituzione delle somme già erogate;

I Beneficiari dei contributi di cui agli articoli 8 e 10 (interventi elencati ai numeri 2,3, e 4 dell'articolo 3) del presente Regolamento sono obbligati a:

- h) nel caso di concessione del contributo inerente il punto 2 dell'articolo 3 (Oggetto dei contributi) del presente Regolamento, ossia per "Recupero e riqualificazione dei fondi per destinarli a negozi o botteghe", a non modificare la destinazione d'uso di tali beni immobili per un periodo di 3 anni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, con decorrenza dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione dello stesso.

I beneficiari potranno essere dichiarati decaduti dall'ammissione al contributo per:

- rinuncia ad effettuare l'intervento;
- constatazione dell'assenza dei requisiti all'ammissione;
- accertamento di opere difformi da quelle assentite;
- mancata presentazione dell'idonea documentazione richiesta in sede di attestazione di regolare esecuzione delle opere.

In entrambi i casi, i beneficiari dei contributi del presente Regolamento, sono tenuti a conservare a disposizione dell'Amministrazione Comunale, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione dei contributi, la documentazione originaria di spesa.

Art. 14 - Monitoraggio

L'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite suoi incaricati potrà, in qualsiasi momento del procedimento, disporre controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione dei contributi.

Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 13 (Obblighi dei beneficiari), il Beneficiario, nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 5, (intervento elencato al numero 1 dell'articolo 3), dovrà riconoscere il diritto dell'Amministrazione Comunale, sino alla scadenza del termine triennale decorrente dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo, di:

- effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche necessari ed indispensabili per controllare il rispetto da parte del Beneficiario medesimo di tutti gli obblighi contrattuali assunti, con particolare riguardo agli adempimenti connessi alla realizzazione del programma di investimento;
- acquisire, anche tramite terzi, ogni dato e notizia riguardante la gestione dell'Impresa, anche attraverso verifiche di carattere contabile, amministrativo e gestionale.

Art. 15 - Revoca agevolazione

La revoca del contributo relativo al presente titolo ed il conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei maggiori danni, potrà essere

determinata dall'Amministrazione Comunale nei seguenti casi:

- qualora il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti o abbia effettuato comunicazioni all'Amministrazione Comunale risultate non veritiere;
- qualora il Beneficiario, nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 5, (intervento elencato al numero 1 dell'articolo 3), cessi l'attività o modifichi la stessa entro 3 anni dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione dei contributi;
- qualora il Beneficiario non consenta le ispezioni e le verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale o dei suoi incaricati;
- qualora, a seguito dei controlli o delle ispezioni effettuate, si riscontri il venir meno dei requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi;
- qualora, a seguito dei controlli o delle ispezioni effettuate, si riscontrino variazioni o modifiche ai contenuti dell'iniziativa, in assenza di una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- qualora, a seguito dei controlli o delle ispezioni effettuate, si riscontri la realizzazione di opere difformi da quelle assentite o realizzate senza una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- qualora il beneficiario non rispetti gli obblighi generali o specifici di cui al precedente articolo 13 (Obblighi dei beneficiari) del presente Regolamento.